

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, è un processo tendente ad assicurare che nella formazione ed approvazione di un piano o programma siano presi in considerazione in modo adeguato gli impatti significativi sull'ambiente che prevedibilmente deriveranno dall'attuazione dello stesso. Ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di formazione di piani e programmi.

La VAS è pertanto uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione volta a perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali.

La Direttiva europea, all'articolo 3, indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a valutazione ambientale e quelle da sottoporre a verifica al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale con riferimento alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha dato attuazione alla direttiva, in particolare con la disciplina di cui alla Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica per la valutazione d'impatto ambientale e per la autorizzazione integrata ambientale".

Come previsto dalla citata normativa, la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria di formazione dei Piani e dei Programmi (PP) che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e comunque anteriormente alla loro approvazione, così da garantire che essa ne diventi parte integrante e costituisca valore aggiunto all'intero processo di formazione dei PP.

Perché tale obiettivo possa essere raggiunto è opportuno che le procedure di VAS siano svolte precedentemente all'adozione dei PP ovvero siano integrate nel processo di predisposizione del progetto preliminare di PP.

La VAS deve essere effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (art. 11 del D.Lgs. n.152/2006).

Altro importante principio di cui tenere conto nell'applicazione della VAS è quello della massima

partecipazione e della più vasta pubblicità possibile; è prevista infatti sia la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, sia del pubblico, secondo i principi di cui alla convenzione di Aarhus, in modo da permettere loro di esprimersi sul piano o programma e di fornire il proprio contributo conoscitivo e valutativo. Delle osservazioni pervenute l'autorità competente deve tenere debito conto nell'espressione del parere motivato.

Il decreto legislativo, e conseguentemente la legge regionale, prescrive inoltre l'effettuazione di un adeguato monitoraggio sugli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma, posto in capo all'autorità titolare dello stesso avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive, da assumere nell'ambito della revisione del piano o programma in accordo fra autorità competente e autorità procedente.

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, in conformità alla direttiva 2001/42/CE e al decreto legislativo n.152/2006, Titoli I e II, attuativo della stessa. Come richiesto dal citato decreto la Regione disciplina le proprie competenze e quelle degli interessati e detta le disposizioni procedurali per la valutazione ambientale strategica.

L'articolo 2 richiama, lettera per lettera, le definizioni contenute nell'art.5 del d.lgs. n.152/2006 relative alla Valutazione ambientale strategica, con esclusione, pertanto, delle definizioni che si riferiscono alla Valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della legge, individuando i piani o programmi che sono sottoposti a VAS, accogliendo la nozione ampia di piani e programmi, comprensiva anche delle loro modifiche, in conformità alla richiamata lettera e) dell'art.5 del d.lgs. n.152/2006 e stabilendo i seguenti regimi:

la VAS è sempre richiesta

- per i piani e programmi concernenti la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, e per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,

delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, qualora costituiscono il presupposto necessario per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs. n.152/2006;

- per i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357

la verifica di assoggettabilità è richiesta:

- per i piani e programmi di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi piani e programmi, modifiche minori che sono illustrate all'Allegato A alla presente legge;
- per i piani e programmi diversi da quelli sopra descritti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche come definite in allegato A alla presente legge, per i quali l'autorità competente valuti che possano avere effetti significativi sull'ambiente.

I criteri che consentono di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Sono infine specificati i casi di esclusione dalla Valutazione strategica, sempre in accordo con la normativa nazionale.

Nell'articolo 4 sono enunciati i principi generali che costituiscono la struttura portante della VAS, quale il fatto che la valutazione è parte del procedimento di adozione dei piani e programmi che deve essere effettuata durante la fase preparatoria degli stessi, o il principio di non duplicazione, sia rispetto alle procedure di approvazione, per cui in caso di piani o programmi attuativi di piani o programmi già sottoposti a VAS, la stessa dovrà limitarsi agli aspetti significativi che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati, sia rispetto alle procedure di consultazione, per cui gli adempimenti di pubblicità che sono previsti nelle singole discipline di settore rimangono pienamente validi.

L'articolo 5 individua nella Regione l'autorità competente sia per la VAS che per la verifica di assoggettabilità.

In ossequio al principio di terzietà secondo cui l'autorità competente ad esprimere la valutazione ambientale strategica deve essere distinta da quella che procede alla formazione ed approvazione del piano, la struttura competente in materia di VIA è stata preposta alla cura degli adempimenti istruttori, le cui risultanze vengono sottoposte ad un Comitato regionale per la Valutazione ambientale strategica istituito ad hoc (articolo 11).

Con l'articolo 6 vengono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, cioè quei soggetti che svolgono specifiche competenze in campo ambientale e che devono assicurare la propria collaborazione all'autorità competente ed all'autorità procedente per elevare la qualità ambientale degli strumenti da valutare. L'individuazione di tali soggetti deve essere ovviamente commisurata alle scelte contenute nel piano o programma ed alla portata degli impatti ambientali ad esse conseguenti, e deve pertanto essere effettuata volta per volta tra i soggetti di cui sopra.

Nel caso di piani e programmi che possono avere effetti significativi sul territorio di altri Stati il processo di pianificazione viene interrotto per inviare gli atti al Ministero competente ai fini della dovuta informativa allo Stato interessato che può manifestare il suo eventuale interesse ad intervenire nel procedimento (articolo 7).

Nel titolo II viene delineata la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica di cui in argomento (articoli 8, 9 e 10).

Nella fase di avvio del processo di elaborazione del piano o programma l'autorità proponente deve redigere il "rapporto ambientale" quale documento integrante del piano o programma nel quale sono descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano stesso potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative valutate in rapporto agli obiettivi di piano. I contenuti del rapporto ambientale sono illustrati all'allegato B alla presente legge.

La portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sono definiti in accordo tra l'Autorità competente, l'Autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (principio della massima partecipazione) sulla base di un "rapporto preliminare", che può essere

pertanto assimilato allo “scoping” previsto per la procedura di VIA.

La legge regionale stabilisce anche i tempi delle fasi sopra descritte, e precisa che nel caso di Piani o programmi che interessino siti di Rete Natura 2000, di cui alla l.r. n.28/2009, il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale devono contenere anche gli altri elementi necessari ai sensi del d.P.R. n.357/1997 in materia di valutazione di incidenza, elementi indicati nelle linee guida già assunti dalla Regione.

Oltre alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nella fase di formazione della VAS è poi prevista una fase pubblica, intesa a permettere agli stessi soggetti, nonché al pubblico di conoscere i contenuti dell'intero piano o programma e del rapporto ambientale affinché possano esprimersi in merito.

Successivamente alla fase pubblica e di consultazione viene svolto l'esame istruttorio da parte della struttura competente e le sue valutazioni sono sottoposte al Comitato regionale per la VAS (di cui al successivo articolo 11).

Il parere finale, motivato, viene formalizzato dalla Giunta regionale e viene pubblicizzato tramite pubblicazione sul BURL e sui siti web delle autorità competente e procedente.

Sulla base di tale parere l'autorità procedente, sempre in collaborazione con quella competente, provvede, se necessario, alla revisione del piano o programma prima della sua approvazione e pubblicazione definitiva.

Anche in questa fase viene assicurata al pubblico la più ampia informazione possibile tramite nuova pubblicazione dell'atto di approvazione, con indicazione delle sedi nelle quali prendere visione dei documenti nella loro completezza.

L'articolo 11 istituisce il Comitato regionale per la VAS e ne definisce il funzionamento, secondo canoni regionali già collaudati per altri analoghi Comitati.

L'articolo 12 stabilisce la procedura per la Verifica di assoggettabilità, quella verifica, cioè, alla quale si ricorre, al di fuori dei casi obbligatoriamente sottoposti a VAS, per valutare se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, al fine di assumere la decisione se esso debba essere assoggettato a VAS oppure no.

La verifica è svolta dall'autorità competente, tramite una procedura che, analogamente a quella prevista per la VAS, collabora con l'autorità procedente e con i soggetti competenti in materia ambientale.

L'articolo 13 prevede l'effettuazione di un adeguato monitoraggio per rilevare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma al fine di adottare le eventuali misure correttive in caso di impatti negativi, compito assegnato all'autorità procedente, in accordo con l'autorità competente.

L'articolo 14 tratta i rapporti tra VAS e Valutazione di incidenza di cui al d.P.R. n.357/1997. La Valutazione di incidenza, ove prevista, è ricompresa nella Valutazione strategica e contiene gli elementi previsti dalla normativa in materia.

Sono sottoposti a Valutazione di incidenza i piani non rientranti nel campo di applicazione della VAS, ai sensi del precedente articolo 3, comma 5, ma rientranti nel campo di applicazione del citato d.P.R. n.357/1997 (quali i piani di gestione forestale ed i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico).

Nell'articolo 15 sono previste alcune semplificazioni procedurali:

per i progetti sottoposti sia a VAS sia a screening ai sensi della legge regionale sulla VIA;

per i Comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale;

per i progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS.

L'articolo 16 detta disposizioni transitorie e finali, con l'importante norma residuale che ribadisce l'imprescindibile riferimento della normativa regionale con quella statale di settore, tanto da rimandare alla seconda per tutto quanto non disciplinato dalla prima.

L'articolo 17 apporta le necessarie modifiche alla legge regionale sulla Valutazione di impatto ambientale, eliminando gli articoli che prevedevano la VIA sui piani e programmi, non più necessaria in quanto sostituita ora dalla legislazione specifica di cui in argomento.

La legge è completata dagli allegati:

Allegato A elenca i criteri per l'individuazione delle modifiche di piani e programmi, non rientranti nel campo di applicazione obbligatoria della VAS, per le quali è necessaria la verifica di assoggettabilità. Tali criteri sono stati individuati sulla base dell'esperienza maturata e condivisa a livello regionale, e sono volti a definire le modifiche significative dal punto di vista ambientale e che pertanto necessitano di un approfondimento valutativo.

Allegato B illustra in modo schematico quali debbano essere i contenuti del rapporto ambientale.

Allegato C è relativo ai contenuti che deve avere l'annuncio di deposito dei piani e programmi per l'avvio della fase pubblica

Allegato D contiene i criteri ai quali riferirsi per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità di piani e programmi.

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 (Finalità)

1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di promuoverne lo sviluppo sostenibile la Regione Liguria, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), individua l'autorità competente e detta disposizioni procedurali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione ed agli enti locali.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni individuate all'articolo 5 comma 1, lettere a), e), f), l), l bis), m), n), p), q), r), s), t), u), v) del d.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono soggetti a valutazione ambientale strategica tutti i piani e i programmi e loro modifiche, che

possono avere un impatto significativo sull'ambiente, che:

a) siano elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs. n.152/2006;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche") e ss.mm.ii..

2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1, secondo i criteri indicati nell'allegato A alla presente legge, la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'autorità competente valuti, ai sensi dell'articolo 12, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
3. L'autorità competente valuta altresì se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché le loro modifiche individuate secondo i criteri indicati nell'allegato A alla presente legge, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. La Giunta, con proprio regolamento, stabilisce criteri che consentono di valutare i possibili effetti significativi dei piani e dei programmi sull'ambiente.
5. Sono, comunque, esclusi dalla valutazione ambientale strategica:
 - a) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

- b) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c) i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al comma 1 dell'art. 67 del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Articolo 4 (Principi generali)

1. La valutazione ambientale strategica, parte integrante del procedimento di adozione e di approvazione dei piani e programmi, si effettua durante la fase preparatoria degli stessi ed anteriormente alla loro approvazione.
2. Nel caso di piani e programmi attuativi di piani e programmi già sottoposti a VAS la stessa dovrà limitarsi ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati.
3. Le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate dalla procedura di cui al Titolo II della presente legge. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di consultazione e gli adempimenti di pubblicità della VAS di cui alla presente legge sono quelle previste dalle singole discipline di settore, fatti salvi i termini più lunghi.
4. I provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi approvati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Articolo 5 (Autorità competente)

1. La Regione è l'autorità competente per la Valutazione ambientale strategica e per la Verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 3 e svolge tale funzione tramite il Dipartimento competente in materia di ambiente.

2. La struttura competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), cura gli adempimenti istruttori relativi alla espressione della Valutazione Ambientale Strategica ed alla Verifica di assoggettabilità dei piani e dei programmi di cui all'art.3, coinvolgendo le strutture interessate, con le modalità di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Articolo 6
(Soggetti da consultare)

1. In ragione dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, l'autorità competente, in accordo con l'autorità precedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare scegliendoli fra i seguenti:
Agenzia regionale per l'ambiente ligure (A.R.P.A.L.), Aziende sanitarie locali (A.S.L.), Enti gestori delle aree protette, Soprintendenza, Province, Comuni, Comunità montane, Autorità di bacino, Autorità portuali ed Autorità competenti delle Regioni confinanti.

Articolo 7
(Consultazioni transfrontaliere)

1. Nel caso di piani e programmi la cui attuazione possa determinare effetti significativi sul territorio di un altro Stato o qualora un altro Stato lo richieda l'autorità precedente o il proponente, tramite la Regione, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 152/2006.

TITOLO II
Procedura di VAS

Articolo 8
(Rapporto ambientale)

1. L'autorità precedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto ambientale quale parte integrante dello stesso, in

conformità a quanto stabilito nell'allegato B alla presente legge. L'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 6, definiscono, in consultazione, la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base di un rapporto preliminare dell'autorità procedente o del proponente sui possibili impatti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano o programma.

2. Nel caso di piani o programmi che interessino siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 10 luglio 2009, n.28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale contengono anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.
3. La fase preliminare di confronto sui contenuti del rapporto ambientale di cui al comma 1 non può protrarsi oltre novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente. A tal fine l'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente può convocare una conferenza dei servizi istruttoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla quale partecipano i soggetti di cui al comma 1.

Articolo 9 (Fase pubblica)

1. L'autorità procedente ovvero il proponente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, e contestualmente pubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria un avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, secondo il modello di cui all'allegato C della presente legge. Il rapporto ambientale sostituisce lo studio di sostenibilità di cui all'articolo 11 comma 4 della legge

regionale 4 settembre 1997, n.36 “Legge urbanistica regionale”.

2. L'autorità procedente e l'autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare sui rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1.
3. L'autorità procedente o il proponente trasmettono la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati di cui all'articolo 6, nonché al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nel caso di consultazioni transfrontaliere.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 o dal termine di cui all'articolo 4 comma 3 chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell'interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. n.152/2006.

Articolo 10 (Valutazione ambientale strategica)

1. La struttura competente di cui all'articolo 5, comma 2, conclusa la fase di consultazione di cui all'articolo 9, svolge l'esame istruttorio ed elabora le valutazioni finalizzate all'emissione del parere regionale, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttoria, e le sottopone al Comitato regionale per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al successivo articolo 11.
2. La Giunta regionale nel termine di 90 giorni decorrenti dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 9, esaminati la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 9, acquisito il parere del

Comitato regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, esprime il proprio parere motivato, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette, unitamente alle osservazioni di cui all'articolo 9, comma 4, all'autorità procedente.

3. Il parere è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.
4. Il parere di cui al comma 2, unitamente alle osservazioni di cui all'articolo 9 comma 4, sono trasmessi all'autorità procedente o al proponente che, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma sulla base del parere motivato, prima della sua approvazione definitiva.
5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Sono inoltre resi pubblici mediante pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:
 - a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
 - b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato E;
 - c) le misure adottate in merito al monitoraggio;
 - d) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.

Articolo 11
(Comitato per la
Valutazione ambientale Strategica)

1. E' istituito il Comitato regionale per la Valutazione Ambientale Strategica composto da:
 - a) il Direttore del Dipartimento competente in materia di ambiente con funzioni di Presidente;
 - b) Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di

impatto ambientale, con funzioni di Vice-presidente, o suo delegato;

- c) i Direttori dei Dipartimenti competenti nelle materie di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica, opere pubbliche e trasporti, agricoltura, parchi e foreste, sviluppo economico o loro delegati;
- d) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di affari giuridici in materia ambientale, biodiversità, assetto del territorio, gestione integrata della fascia costiera, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti, energia, tutela paesistica e parchi o loro delegati;
- e) cinque esperti tra persone di elevato livello scientifico e provata esperienza nelle seguenti discipline: pianificazione territoriale ed urbanistica, biologia e scienze naturali, geologia, logistica, sociologia ed economia.

- 2. Il Comitato per la valutazione ambientale strategica è competente per i piani ed i programmi da assoggettare a VAS e, nei casi in cui l'autorità competente lo ritenga necessario, a causa della complessità o del rilevante impatto del piano sull'ambiente, a verifica di assoggettabilità, ai sensi della presente legge.
- 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.
- 4. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.
- 5. Il Comitato delibera a maggioranza. Le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente. Svolgono le funzioni di Segretario del Comitato dipendenti regionali di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale.
- 7. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i Direttori generali e i Dirigenti delle strutture regionali interessate nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati. La segreteria del Comitato ha sede presso il dipartimento competente.
- 9. Agli esperti del Comitato di cui al comma 1 si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti

di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.

10. Alla costituzione del Comitato si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità)

1. L'autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma. Il rapporto preliminare sostituisce lo studio di sostenibilità di cui all'articolo 11 comma 4 della l.r. n.36/1997.
3. I contenuti del rapporto preliminare di cui al comma 2 possono essere definiti previa consultazione dei soggetti di cui al successivo comma 4.
4. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, sulla base delle scelte contenute nel piano e degli impatti ambientali ad esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni.
5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. n.28/2009 il rapporto preliminare contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.
6. L'autorità competente adotta, entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui al

comma 4, ovvero del termine di cui all'articolo 4, comma 3, il provvedimento di verifica adeguatamente motivato, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza.

7. Il provvedimento di cui al comma 6, obbligatorio e vincolante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

Articolo 13 (Monitoraggio)

1. La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuato tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi.
2. L'autorità procedente o il proponente, individua le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1, ed avvalendosi dell'Agenzia regionale per l'ambiente ligure (A.R.P.A.L.) effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico.
3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisi l'autorità procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l'autorità competente.
4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati sui siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente nonché dell'A.R.P.A.L.

Articolo 14 (Rapporti tra VAS e Valutazione di Incidenza)

1. L'autorità competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all'articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. n.357/1997.

2. I Piani non sottoposti al campo di applicazione della VAS e della Verifica di assoggettabilità, ma rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n.357/1997, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunte in merito dalla Giunta regionale.

Articolo 15

(Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione)

1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti assoggettati a verifica screening di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1998, n.38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), la verifica può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello Studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.
2. Nei casi di cui al comma 1 lo Studio di impatto ambientale (SIA) può utilizzare le informazioni ed i contenuti di cui al Rapporto Ambientale o del Rapporto preliminare.
3. Nel caso di Comuni certificati o dotati di Sistema di Gestione Ambientale (SGA) il Rapporto Ambientale ed il Rapporto Preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.
4. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti.

Articolo 16

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli allegati alla presente legge sono modificati con atto della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, se necessario, può stabilire criteri e linee guida per definire ulteriori modalità procedurali necessarie alla applicazione della presente legge.
3. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del D.lgs. n.152/2006.

Articolo 17

(Abrogazione di norme e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38)

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).
2. All'articolo 10 della l.r. n.38/1998 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato sintetico avviso a cura del proponente sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sull'Albo pretorio dei Comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

3. Al comma 2 dell'art.10 della l.r. n.38/1998 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle parole “entro novanta giorni”.
4. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. n.38/1998 è così sostituito:

“5. L'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito web della stessa”.

5. Dopo l'articolo 13 della l.r. n.38/1998 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 13 bis
(Impatti ambientali interregionali)

1. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti l'autorità competente effettua la procedura di VIA ed esprime il parere di compatibilità

ambientale d'intesa con le regioni interessate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali Regioni, nonché degli enti locali interessati."

ALLEGATO A

Modifiche di piani e programmi di cui all'articolo 3 commi 2 e 3 sottoposte alla verifica di assoggettabilità

Sono da ritenersi significative ai fini ambientali le modifiche di piani e programmi:

- comportanti cambiamento di destinazione d'uso ed incremento del carico insediativo (con esclusione della conversione turistico ricettiva/residenziale qualora non avvenga in un contesto critico per dotazione idrica e potenzialità depurativa);
- comportanti incremento volumetrico o di superficie riferito ad interrati in aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio-alta e/o in presenza di falda (significativa per dinamiche idrogeologiche ovvero soggetta ad uso idro-potabile);
- comportanti incremento areale che interessi:
 - zone umide di cui al DPR n. 448/1976;
 - siti inseriti nell'Anagrafe dei siti oggetto di bonifica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, ad esclusione delle aree ecologicamente attrezzate di cui alla DGR n. 648/2003;
 - aree carsiche di cui alla l.r. n. 14/1990;
 - aree di collegamento ecologico-funzionale di cui alla l.r. n. 28/2009;
- comportanti incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa;
- comportanti varianti dei regimi di CE e ANI-MA del PTCP;
- contenenti interventi che comportino un peggioramento negli standard di qualità ambientali (aria, acqua, suolo), in termini sia quantitativi che qualitativi.

ALLEGATO B

Contenuti del rapporto ambientale

Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di applicazione del piano o del programma. Le informazioni da fornire sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

ALLEGATO C

Contenuti dell'annuncio di deposito dei P/P e
dell'avvio della fase pubblica

L'Autorità procedente ovvero il proponente contestualmente alla trasmissione all'Autorità competente della proposta di piano o di programma comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria un avviso redatto come da scheda qui di seguito riportata:

Titolo della proposta di P/P:

Proponente:.....

Autorità Procedente:.....

Sedi e sito web dove può essere presa visione del piano o programma del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica:.....

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; la documentazione può essere presentata presso:.....

ALLEGATO D

Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - a. in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - b. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - c. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - d. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - e. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - f. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - g. carattere cumulativo degli impatti;
 - h. natura transfrontaliera degli impatti;
 - i. rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - j. entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - k. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

- I. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

ALLEGATO E

Contenuti della Dichiarazione di Sintesi

La dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale l'autorità procedente nel momento di informazione della decisione illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e dicome si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili sono state individuate;

Le informazioni da fornire sono riportate nelle tabelle seguenti:

- Descrivere la procedura di valutazione effettuata, soggetti competenti coinvolti, pareri ricevuti e tempi

Fasi	Attività	Durata	Esiti		
			Date	Soggetti partecipanti	Note
Rapporto Ambientale Art. 8	L'amministrazione procedente entra in consultazione con l'Autorità competente regionale e soggetti competenti in materia ambientale sulla base di un Rapporto Preliminare per definire portata e livello di dettaglio del RA	Max 90 gg (salvo quanto diversamente concordato)	gg/mm/aa (sedute della conferenza)	Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti/che hanno partecipato allo scoping;	
	Verbale della Conferenza di scoping ¹		gg/mm/aa		
Fase pubblica Art. 9	Trasmissione della bozza di P/P, del Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica l'autorità competente e altri soggetti competenti in materia; Deposito degli elaborati per la consultazione e avviso sul BURL	60 gg (salvo quanto diversamente concordato)	gg/mm/aa	Portatori di interessi pubblici e privati coinvolti nel processo di partecipazione	
	Scadenza per i termine delle osservazioni		gg/mm/aa	Portatori di interesse che hanno presentato osservazioni, suggerimenti	
Valutazione ambientale strategica Art. 10	Attività tecnico-istruttorie	Max 90 gg	gg/mm/aa	Soggetti competenti in materia ambientale che hanno trasmesso pareri	
	parere motivato da parte dell'autorità competente trasmesso all'autorità procedente e pubblicato sul BURL e WEB				
	Atto definitivo di approvazione del P/P, avviso sul BURL e pubblicazione dei documenti del P/P, RA, Sintesi non tecnica e dichiarazione di sintesi		gg/mm/aa		

- Illustrazione della modalità e degli esiti con cui hanno avuto luogo le consultazioni

Date/luoghi	portatori di interesse	Temi	Strumenti utilizzati	Sintesi osservazioni /controdeduzioni
gg/mm/aa luogo	Es Associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, singoli cittadini, etc		Es. questionari, interviste, incontri collettivi, assemblee pubbliche, audizioni mirate, etc.	

- Descrivere in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale

Tema	Rapporto Ambientale	P/P

Aria, acqua, etc.	indirizzi, macroazioni, misure di mitigazione compensazione	Norme attuazione

4. Descrizione delle eventuali alternative considerate e sintetica illustrazione ragioni della scelta finale

Tema Sistema insediativi, infrastrutture etc.	Descrizione sintetica delle alternative considerata	Ragioni della scelta

5. Descrivere il modo in cui si è tenuto conto del Parere Motivato e delle eventuali Prescrizioni

Tema Aria, acqua, etc.	Parere motivato Descrizione sintetica di prescrizioni	P/P Norme attuazione